

INARCASSA

RISCATTI, RICONGIUNZIONI, TOTALIZZAZIONE E CUMULO

Rev 4 – gennaio 2020

Gentile collega

Ho cercato di radunare le principali informazioni relative al riscatto degli anni di laurea, del militare, del lavoro all'estero, alla ricongiunzione, al cumulo e alla totalizzazione di periodi lavorativi in enti di previdenza diversi ed infine alle modalità per riunire periodi di lavoro all'estero.

Puoi trovare quanto qui riportato, descritto sul sito di Inarcassa, sito inps e nei documenti ufficiali disponibili.

Il presente NON è un documento ufficiale di Inarcassa ; ti invito quindi a verificarne l'esattezza e il permanere della validità delle notizie sui canali ufficiali.

Puoi trovare la documentazione, gli approfondimenti e le comunicazioni inviate ai colleghi sul **sito dell'ordine ingegneri di Milano**

[<https://www.ordineingegneri.milano.it/professione/inarcassa/documentazione-a-cura-del-delegato>]

e sulla mia pagina **linkedin**



Come sempre a tua disposizione

Silvia A. V. Fagioli

**Delegato ingegnere per la provincia di Milano e
Consigliere d'Amministrazione Inarcassa**

qas.silvia@tiscali.it

3394895042

INARCASSA

Riscatti, Ricongiunzioni, Totalizzazione E Cumulo

RISCATTO

Aumenta l'anzianità contributiva e/o la contribuzione utile al calcolo della pensione

Requisiti:

- Iscrizione al momento della domanda
- Essere privi di copertura previdenziale nei periodi chiesti a riscatto
- Non aver esercitato il riscatto presso altri enti previdenziali
- Avere presentato tutte le dichiarazioni sino all'anno precedente la domanda.

Soggetti che possono beneficiarne:

- Iscritti ad Inarcassa (eliminata anzianità di iscrizione di 5 anni)
- Pensionati di invalidità fino al compimento dell'età pensionabile
- I superstiti dell'associato iscritto

Dal 1.1.2001 le somme versate a titolo di riscatto e ricongiunzione sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF senza limiti di importo [art.10 DPR 917/1986]

Tipologie:

- RISCATTO ANNI DI LAUREA
- RISCATTO SERVIZIO MILITARE (O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO)
- RISCATTO DEI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO
- RISCATTO DEI PERIODI PER I QUALI È STATA ESERCITATA LA FACOLTÀ DI DEROGA DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI

Il riscatto può essere totale o parziale ad eccezione del riscatto dei periodi in deroga per i quali deve essere esercitato per intero relativamente all'anno per il quale è stata esercitata la facoltà di deroga.

La domanda di riscatto di laurea, militare e lavoro all'estero può essere presentata in qualsiasi momento (* comunque fino alla domanda di pensione di inabilità e indiretta, almeno 6 mesi prima la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia/anzianità e fino al compimento dell'età per la PVU per i titolari di pensione di invalidità)

La domanda di riscatto dei periodi in deroga può essere presentata entro il 31 dicembre del 5°anno successivo a quello che si decide di riscattare (es. per riscattare il 2012 devo presentare domanda entro il 31.12. 2017) e comunque entro i termini visti sopra (*) nel caso di presentazione di domanda di pensione.

RICONGIUNZIONE

Consente di unificare tutti i contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali per conseguire un'unica pensione [legge 45/1990].

Alternativa all'istituto della TOTALIZZAZIONE [D.Lgs 42/2006]

Requisiti e Soggetti che possono beneficiarne:

- Possono accedere alla ricongiunzione i liberi professionisti prima della liquidazione della pensione e i supersiti entro 2 anni dal decesso dell'iscritto
- La domanda può essere esercitata presso l'ente in cui si è iscritti oppure presso una gestione diversa in cui si possano vantare almeno 10 anni di contribuzione al compimento dell'età pensionabile,
- Può essere esercitata 1 sola volta o dopo un ulteriore periodo di contribuzione di 10 anni.

Tipologie di contributi ricongiungibili:

- Contribuzione obbligatoria
- Contribuzione volontaria
- Contribuzione figurativa
- Contribuzione da riscatto

Non sono ricongiungibili:

- Contribuzione presso GS INPS (***)
- Contribuzione già utilizzata ai fini pensionistici
- Contribuzioni già liquidate (es contributi restituiti)

(*) E' possibile la Ricongiunzione tra Gestione Separata Inps e Casse private?**

La Cassazione smentisce l'interpretazione INPS che blocca la ricongiunzione onerosa dei contributi in gestione separata nelle casse dei professionisti.

Con la pronuncia 26039 del 15 ottobre 2019, la Corte di cassazione ha stabilito che i professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza hanno diritto a ottenere la ricongiunzione onerosa dei periodi maturati presso la Gestione Separata Inps, ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione.

Si tratta di un cambiamento importante, visto che fino ad oggi l'opzione era stata esclusa perché non espressamente contemplata dalle norme. Gestione Separata INPS nasce solo nel 1995 con la legge Dini (L. 335/95) e non poteva quindi essere esplicitamente citata nella antecedente normativa che regola la ricongiunzione (L. 45/90)

Ricongiunzione con gestione separata vantaggi per i giovani professionisti

I giudici hanno chiarito, smentendo la tesi dell'Inps, che ai sensi della l. n. 45/90 (che consente di spostare tutti i contributi versati in un'unica gestione, che calcolerà poi la pensione con le proprie regole), non si può vietare il ricongiungimento dei contributi ai liberi professionisti

Tale operazione è ammissibile, in base al *comma 2, articolo 1*, della sopra citata *legge 45/1990*, in base alla quale

può utilizzare la ricongiunzione il libero professionista che «è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista».

Il contenzioso che è arrivato all'ultimo grado di giudizio riguarda un libero professionista che ha chiesto di trasferire i contributi dalla gestione separata alla Cassa per liberi professionisti cui risultava da ultimo iscritto, applicando alla lettera la norma di riferimento della ricongiunzione onerosa per i liberi professionisti

La Corte d'Appello confermava la decisione resa dal Tribunale ed accoglieva la domanda proposta dallo stesso professionista nei confronti dell'Inps, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell'Inps.

La **sentenza** di *Cassazione (26039/2019)* prende come riferimento una sentenza della *Corte costituzionale (61/1999)*, in base a cui la norma sopra citata non prevede alcun limite, né relativo alla disomogeneità del metodo di calcolo né alla possibilità di effettuare l'operazione solo in entrata (l'INPS consente la ricongiunzione dalle casse professionali alla gestione separata, ma non viceversa).

In conclusione, la Suprema Corte stabilisce che il professionista può quindi decidere di operare la ricongiunzione onerosa, tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.

Periodi di lavoro all'estero: Ricongiunzione tramite INPS o totalizzazione in virtù delle normative europee/extraeuropee

Ai fini del diritto e dell'entità della pensione, sono computati in funzione della loro collocazione temporale

RICONGIUNZIONE dal 1 gennaio 2013

- ❑ Nessun versamento della riserva matematica.
- ❑ Il riconoscimento a montante individuale dei periodi ricongiunti ha effetto dal momento del trasferimento delle somme versate agli enti, ad eccezione degli interessi di mora

RISCATTO dal 1 gennaio 2013

- ❑ L'onere è pari, per ciascuna annualità riscattata, al prodotto del reddito professionale netto dell'anno precedente la domanda, per l'aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno.
- ❑ Non può essere inferiore al contributo soggettivo minimo previsto nell'anno della domanda.
- ❑ Per riscatti inferiori all'anno, l'onere è proporzionalmente ridotto.
- ❑ Il riconoscimento a montante ha effetto dal momento della domanda
- ❑ E' possibile riscattare anche i periodi per i quali si è esercitata la deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo.

RICONGIUNZIONE O RISCATTI DI PERIODI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL RGP2012

- ❑ Danno luogo ad incremento dell'anzianità da computare con metodo retributivo, l'onere sarà pari alla relativa riserva matematica
- ❑ L'iscritto ha facoltà di optare per il calcolo dell'onere con metodo contributivo (modifica in vigore dal 1.1.2015 in seguito all'approvazione dei Ministeri Vigilanti del 29.10.2014)

RISCATTO PERIODI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL RGP2012

- ❑ In assenza di redditi professionali utili alla determinazione della quota retributiva, si assume il reddito preso a base per il calcolo dell'onere di cui al Regolamento Riscatti (art. 5 comma 1).



ONERE DEL RISCATTO E DELLA RICONGIUNZIONE (R&R)

I periodi riscattati o ricongiunti sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto





Come si calcola l' Onere per il Riscatto e la Ricongiunzione

i) Periodi FINO al 31 dicembre 2012 → Metodo Retributivo

RISCATTO

$(P_2 - P_1) \times \text{Coefficiente R\&R}$

dove:

$P_1 = \text{Pensione teorica senza riscatto}$
(Reddito x aliq. di rendimento x anz. senza riscatto)

$P_2 = \text{Pensione teorica con riscatto}$
(Reddito x coeff. di rendimento x anz. con riscatto)

Coefficiente R&R, funzione di età e anzianità

un esempio:

età alla domanda = 40 anni, maschio
reddito medio alla domanda = 18.000€
anzianità alla domanda: 10 anni;
anzianità da riscattare: 5 anni

$P_1 = 18.000€ \times 2\% \times 10 = 3.600€$

$P_2 = 18.000€ \times 2\% \times 15 = 5.400€$

Coefficiente R&R (40;10+5) = 13,0350

$\text{Onere} = (5.400 - 3.600) \times 13,0350 = 23.463 €$

RICONGIUNZIONE

$(P_2 - P_1) \times \text{Coefficiente R\&R} - \text{Contributo altro Ente}$

dove:

$P_1 = \text{Pensione teorica senza ricongiunzione}$
(Reddito x coeff. di rendimento x anz. senza ricong.)

$P_2 = \text{Pensione teorica con ricongiunzione}$
(Reddito x coeff. di rendimento x anz. con ricong.)

Coefficiente R&R, funzione di età e anzianità

Contributo altro Ente= contributi versati dal richiedente presso Altro Ente e trasferiti in Inarcassa

Opzione per il calcolo contributivo

L'iscritto può richiedere lo stesso calcolo dell'onere previsto per i periodi dal 1° gennaio 2013, quindi con il metodo contributivo (art. 5.1.2 del Regolamento R&R)



Onere = 0 €



Come si calcola l' Onere per il Riscatto e la Ricongiunzione

ii) Periodi DOPO il 31 dicembre 2012 → Metodo Contributivo

RISCATTO

$$\text{Onere} = n \cdot a \cdot Y_{t-1}$$

dove:

n = numero di anni da riscattare

a = aliquota contributiva soggettiva

Y_{t-1} = reddito professionale dichiarato nell'anno precedente la domanda

un esempio:

anzianità da riscattare: **5 anni**

aliquota soggettiva = **14,5%**

Reddito anno precedente la domanda = **18.000 €**

$$\text{Onere riscatto} = 5 \cdot 14,5\% \cdot 18.000\text{€} = \mathbf{13.050\text{€}}$$

Nota: nel caso di reddito inferiore a quello corrispondente al contributo soggettivo minimo (per il 2015: 15.724 euro), l'onere di riscatto è pari al prodotto tra il n° di anni da riscattare e il contributo soggettivo minimo previsto per l'anno di presentazione della domanda.

RICONGIUNZIONE



ONERE NULLO

Art. 5.2 Regolamento R&R

«La ricongiunzione di periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2012 non comporta oneri a carico del richiedente in quanto i contributi trasferiti, comprensivi degli interessi, sono acquisiti a montante individuale»

1) DUE GIOVANI ISCRITTI AD INARCASSA INOLTRANO DOMANDA DI RISCATTO,

2) UN ISCRITTO CINQUANTENNE INOLTRA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE AD INARCASSA

❑ **RISCATTO CON METODO RETRIBUTIVO**

L'incremento della prestazione è determinato in condizioni di maggiore "certezza", i redditi necessari per la determinazione della quota retributiva (ante 2013) sono noti e quindi l'incremento di prestazione sarà legato solamente al tasso di inflazione

❑ **RISCATTO CON METODO CONTRIBUTIVO**

L'incremento della prestazione aggiuntiva dipende dalla dinamica futura del tasso di capitalizzazione: ovviamente tassi più elevati assicureranno importi di pensione più elevati



RISCATTO: DUE CASI REALI

1° Caso: Ingegnere maschio, matr. xyz172

Dati anagrafici

- Età e anno di iscrizione

26 anni, 2008

Domanda riscatto

- Età e anno alla domanda

31anni, 2013

- Anzianità contributiva di cui ante 2013

5 anni e 8 mesi

post 2012


4 anni e 9 mesi

- Anzianità da riscattare

11 mesi

- Reddito professionale dichiarato nell'anno precedente la domanda

24.391€



CALCOLO ONERE RISCATTO

(importi in euro correnti)

METODO RETRIBUTIVO

$$\text{ONERE RISCATTO} = (P_2 - P_1) \times \text{Coeff. Riscatto (età; anz.)}$$

dove:

P_1 = Pensione teorica senza riscatto 1.659,82

P_2 = Pensione teorica con riscatto 3.300,48

$P_2 - P_1$ = Incremento teorico della pensione 1.640,66

Coeff. Riscatto (31;11)= coefficiente di riscatto 11,4151

ONERE RISCATTO = 18.728,3

METODO CONTRIBUTIVO

$$\text{ONERE RISCATTO} = n \times a \times Y_{t-1}$$

dove:

n = numero di anni da riscattare 5

a = aliquota contributiva soggettiva 14,5%

Y_{t-1} = reddito professionale dichiarato nell'anno precedente la domanda 24.391

ONERE RISCATTO = 17.683,5

per memoria: onere minimo riscatto (2013)= $5 \times 2.250€ = 11.250€$

8

Ufficio Studi e Ricerche



RISCATTO

1° Caso: Ingegnere maschio, matr. xyz172

(segue)

IMPATTO SULLA PENSIONE			
<i>(importi in euro correnti)</i>			
METODO RETRIBUTIVO		METODO CONTRIBUTIVO	
<ul style="list-style-type: none"> PVU ORDINARIA nel 2052: 70 ANNI di età + 49 di anzianità 			
Incremento annuo della pensione (quota retributiva)	3.337,0	Incremento annuo della pensione (quota contributiva)	3.818,0
legato alla maggiore anzianità su cui si calcola la pensione in quota retributiva		legato alla capitalizzazione del contributo da riscatto	
<ul style="list-style-type: none"> PVU ANTICIPATA nel 2045: 63 ANNI di età + 42 di anzianità 			
Incremento pensione	2.359,0	Incremento pensione	2.442,0
Nota: PVU anticipata con abbattimento quota retributiva (art .20 RGP 2012,Tab M)		Nota: coefficienti di trasformazione variabili nel tempo	



RISCATTO

2° Caso: Architetto donna, matr. xyz368

Dati anagrafici

- Età e anno di iscrizione 29 anni, 2006

Domanda riscatto

- Età e anno alla domanda 37 anni, 2014
 - Anzianità contributiva totale 8 anni e 8 mesi
 di cui ante 2013 6 anni e 9 mesi
 post 2012 1 anno e 11 mesi
 - Anzianità da riscattare 5 anni
 - Reddito professionale dichiarato nell'anno precedente la domanda 7.949 €



CALCOLO ONERE RISCATTO

(importi in euro correnti)

METODO RETRIBUTIVO

$$\text{ONERE RISCATTO} = (P_2 - P_1) \times \text{Coeff. Riscatto (età; anz.)}$$

dove:

P_1 = Pensione teorica senza riscatto	2.152,92
P_2 = Pensione teorica con riscatto	3.914,21
$P_2 - P_1$ = Incremento teorico della pensione	1.761,29
Coeff. RISCATTO (38;14) = coefficiente di riscatto	12,4801

ONERE RISCATTO = 21.981,1

METODO CONTRIBUTIVO

$$\text{ONERE RISCATTO} = n \times a \times Y_{t-1}$$

dove:

n = numero di anni da riscattare	5
a = aliquota contributiva soggettiva	14,5%
Y_{t-1} = reddito professionale dichiarato nell'anno precedente la domanda	7.949
<i>Reddito corrispondente al contributo soggettivo minimo</i>	15.690

ONERE RISCATTO = ONERE MINIMO 11.375,0

per memoria: onere minimo riscatto (2014) = 5x 2.275€ = 11.375€

10

Ufficio Studi e Ricerche



RISCATTO

2° Caso: Architetto donna, matr. xyz368

(segue)

IMPATTO SULLA PENSIONE			
<i>(importi in euro correnti)</i>			
METODO RETRIBUTIVO		METODO CONTRIBUTIVO	
<ul style="list-style-type: none"> PVU ORDINARIA nel 2046: 69 ANNI di età + 45 di anzianità 			
Incremento annuo della pensione (quota retributiva)	2.859,0	Incremento annuo della pensione (quota contributiva)	1.878,0
legato alla maggiore anzianità su cui si calcola la pensione in quota retributiva		legato alla capitalizzazione del contributo da riscatto	
<ul style="list-style-type: none"> PVU ANTICIPATA nel 2040: 63 ANNI di età + 39 di anzianità 			
Incremento annuo della pensione	2.090,7	Incremento annuo della pensione	1.284,0
Nota: PVU anticipata con abbattimento quota retributiva (art .20 RGP 2012,Tab M)		Nota: coefficienti di trasformazione variabili nel tempo	




RICONGIUNZIONE

Caso reale: Ingegnere maschio, matr. xyz460

Domanda di ricongiunzione

Età e anno alla domanda	51 anni, 2013
Anzianità contributiva in Inarcassa	11 anni e 11 mesi
di cui ante 2013	11 anni e 6 mesi
post 2012	5 mesi
Anzianità da ricongiungere da altro Ente	9 anni e 11 mesi



CALCOLO ONERE RICONGIUNZIONE *(importi in euro correnti)*

METODO RETRIBUTIVO

METODO CONTRIBUTIVO

ONERE = $(P_2 - P_1) \times \text{Coeff. (età; anz.)} - \text{Contr. Altro Ente}$

dove:

P_1 = Pensione teorica senza ricongiunzione	12.687,83
P_2 = Pensione teorica con ricongiunzione	23.580,89
$P_2 - P_1$ = Incremento teorico della pensione	10.893,06
Coeff. (51;22) = coeff. di ricongiunzione	15,5039
Contr. Altro Ente (contributi trasferiti)	113.147,39

ONERE RICONGIUNZIONE = 55.737,61

ASSENZA DI ONERE

(art. 5.2 Regolamento R&R)

ONERE RICONGIUNZIONE = 0

12

Ufficio Studi e Ricerche



RICONGIUNZIONE

Caso reale: Ingegnere maschio, matr. xyz460

(segue)

IMPATTO SULLA PENSIONE			
<i>(importi in euro correnti)</i>			
METODO RETRIBUTIVO		METODO CONTRIBUTIVO	
• PVU ORDINARIA nel 2029: 67 ANNI di età + 38 di anzianità			
Incremento annuo della pensione (quota retributiva)	14.333,0	Incremento annuo della pensione (quota contributiva)	10.889,0
legato alla maggiore anzianità su cui si calcola la pensione in quota retributiva		legato alla capitalizzazione dei contributi trasferiti	
• PVU ANTICIPATA nel 2026: 64 ANNI di età + 35 di anzianità			
Incremento annuo della pensione	12.215,0	Incremento annuo della pensione	9.041,0
Nota: PVU anticipata con abbattimento quota retributiva (art .20 RGP 2012,Tab M)		Nota: coefficienti di trasformazione variabili nel tempo	

RISCATTI E RICONGIUNZIONE: ESEMPI REALI DI PROFESSIONISTI CHE HANNO RISCATTATO E RICONGIUNTO.

IMPATTO SULLA PENSIONE.

Esempio 1.

Iscrizione Inarcassa 1994 Età alla prima iscrizione: 32 anni
 Età ad oggi: 57 anni
 Anzianità ad oggi: 32,9 anni

di cui:

- **Riscattata 5 anni** → Onere riscatto: 11.550€
- **Ricongiunta 9,7 anni** → Montante trasferito ad Inarcassa: 165.215 €

Stima pensionamento anticipato e ordinario (con riscatto e ricongiunzione)

<i>Tipo pensione</i>	Anno di pensionamento	Età al pensionamento	Importo annuo di pensione	Anzianità minima richiesta da RGP	Anzianità maturata al pensionamento
PVU anticipata	2026	63 anni e 9 mesi	23.008€	35 anni	39 anni
PVU ordinaria	2029	67 anni	26.679€	35 anni	42 anni

per memoria:

ipotetico pensionamento senza Riscatto e Ricongiunzione

<i>Tipo pensione</i>	Anno di pensionamento	Età al pensionamento	Importo annuo di pensione	Anzianità minima richiesta da RGP	Anzianità maturata al pensionamento
PVU posticipata	2033	71 anni+ 3 mese	17.108€	<i>non richiesta</i>	31 anni

Esempio 2.

Iscrizione Inarcassa 2016 Età alla prima iscrizione: 55 anni

Età ad oggi: 58anni

Anzianità ad oggi: 35 anni

di cui:

- **Riscattata 5 anni** → Onere riscatto: 25.778€
- **Ricongiunta 27 anni** → Montante trasferito ad Inarcassa: 1.038.283€

Stima pensionamento anticipato e ordinario (con riscatto e ricongiunzione)

<i>Tipo pensione</i>	Anno di pensionamento	Età al pensionamento	Importo annuo di pensione	Anzianità minima richiesta da RGP	Anzianità maturata al pensionamento
PVU anticipata	2025	63 anni e 9 mesi	66.982€	35 anni	41 anni
PVU ordinaria	2028	66 anni e 3 mesi	79.601€	35 anni	44 anni

per memoria:

ipotetico pensionamento senza Riscatto e Ricongiunzione

<i>Tipo pensione</i>	Anno di pensionamento	Età al pensionamento	Importo annuo di pensione	Anzianità minima richiesta da RGP	Anzianità maturata al pensionamento
PVU posticipata	2032	71 anni +3 mesi	19.332€	<i>non richiesta</i>	16 anni

Esempio 3.

Iscrizione Inarcassa 2009 Età alla prima iscrizione: 32 anni

Età ad oggi: 42anni

Anzianità ad oggi: 17,5 anni

di cui:

- **Riscattata 5 anni** → Onere riscatto: 20.343€
- **Ricongiunta 5 anni** → Montante trasferito ad Inarcassa: 16.100€

Stima pensionamento anticipato e ordinario (con riscatto e ricongiunzione)

<i>Tipo pensione</i>	Anno di pensionamento	Età al pensionamento	Importo annuo di pensione	Anzianità minima richiesta da RGP	Anzianità maturata al pensionamento
PVU anticipata	2042	65 anni	17.154€	35 anni	40 anni
PVU ordinaria	2045	68anni e 3mesi	20.679€	35 anni	43 anni

per memoria:

ipotetico pensionamento senza Riscatto e Ricongiunzione.

<i>Tipo pensione</i>	Anno di pensionamento	Età al pensionamento	Importo annuo di pensione	Anzianità minima richiesta da RGP	Anzianità maturata al pensionamento
PVU posticipata	2047	70 e 3 mesi	18.073€	<i>non richiesta</i>	35 anni

RISCATTI E RICONGIUNZIONI: CALCOLO DELL'ONERE

Puoi effettuare direttamente la simulazione accedendo ad Inarcassa On line, cliccando sull'opzione **simulazione riscatto**.

L' applicazione permette di simulare il rendimento e l'onere del riscatto dei periodi ante 01/01/2013 con il «riscatto retributivo» e dei periodi post 31/12/2012.

È in corso l'aggiornamento per la simulazione dei periodi ante 01/01/2013 con la scelta del «riscatto contributivo».

Puoi anche fare richiesta direttamente agli uffici di inarcassa scaricando il modulo dal sito di Inarcassa (www.inarcassa.it) - tendina a sinistra – clic su modulistica – scegli riscatti o ricongiunzione periodi assicurativi e seleziona il modulo.

Puoi inviare il modulo compilato al fax o pec che trovi riportato in calce al modulo stesso.

Gli uffici ti faranno avere l'onere risultante con entrambe le modalità di calcolo "retributivo" e "contributivo"; potrai decidere se e quale delle due opzioni accettare.

La richiesta non è comunque vincolante.

ATTENZIONE!!!!

Suggerimenti per leggere correttamente il prospetto di ricongiunzione –

La convenienza nella scelta di un metodo o l'altro varia da caso a caso. Normalmente quando i contributi da trasferire sono superiori o molto prossimi alla riserva matematica (onere zero anche nel caso di ricongiunzione retributiva) può essere più "conveniente" la scelta del trasferimento con il calcolo contributivo.

Di seguito un esempio di prospetto di proposta di ricongiunzione inviata da Inarcassa nel caso di un collega nato nel 1962 che ha presentato domanda di ricongiunzione nel 2015.

Il collega alla data di presentazione della domanda ha 8 anni e 145 giorni di anzianità inarcassa e 16 anni e 283 gg di anzianità maturata presso INPS che intende ricongiungere

La Riserva Matematica (*) è calcolata pari a 251.316,00 €

I contributi presso la gestione Inps sono di 294.547,40 €

(tali contributi sono trasferiti da INPS ad Inarcassa capitalizzati al 4,5%)

(*) RISERVA MATEMATICA

La **riserva matematica** indica l'importo che il lavoratore deve versare all'istituto di previdenza per riscattare o ricongiungere periodi assicurativi che si collocano nel sistema retributivo.

La riserva matematica è una cifra **pari al valore attuale delle prestazioni future** agli aventi diritto oppure ai contributi versati fino al momento del calcolo ed opportunamente rivalutati, un importo che corrisponde all'entità delle prestazioni **da erogare in favore** del pensionato e pertanto dipende strettamente dalla speranza di vita presumibile dei soggetti beneficiari e del contesto economico (a cui è legata la rivalutazione degli importi pensionistici). In generale infatti piu' è elevata la speranza di vita maggiori saranno le prestazioni da erogarsi, maggiore sarà la riserva matematica.

Nel prospetto inviato da Inarcassa, in tutte le simulazioni è ripetuto:

NOTA BENE. Il risultato di tale simulazione non ha valore certificativo, né tanto meno può generare nei confronti di Inarcassa diritti o aspettative giuridiche, con particolare riferimento all'importo della pensione futura. I parametri di calcolo sono infatti attestati alla data di domanda di ricongiunzione (media dei redditi, montante contributivo, coefficiente di trasformazione) e il reale aumento pensionistico sarà calcolato solo al momento del raggiungimento dell'effettivo pensionamento.



Significa che il rendimento pensionistico indicato è quello che si avrebbe se si andasse in pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso in esame sarebbe possibile solo con una pensione di inabilità o invalidità, mancando sia l'età anagrafica sia l'anzianità contributiva.

In particolare nel calcolo contributivo, il rendimento pensionistico è calcolato moltiplicando i contributi da ricongiungere per il coefficiente di trasformazione Ct.

Tale coefficiente è calcolato per coorte [come descritto nel documento RGP in pillole rev. 6 del marzo 2017] e aggiornato di conseguenza sul regolamento generale previdenza 2012 alla tabella H e quindi alla data odierna disponiamo dei coefficienti di trasformazione dei nati nel 1951 che a 66 anni hanno raggiunto il requisito di età "pensionabile":

TABELLA H(51)
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE
Art. 25 Regolamento

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1951	
Età di pensionamento	Coefficiente di trasformazione
57	4,316%
58	4,438%
59	4,565%
60	4,701%
61	4,845%
62	5,001%
63	5,167%
64	5,346%
65	5,537%
66	5,744%
67	5,966%
68	6,206%
69	6,466%
70	6,747%
71	7,052%
72	7,383%
73	7,743%
74	8,136%
75	8,565%
76	9,034%
77	9,546%
78	10,111%
79	10,730%
80	11,410%



Oggi non disponiamo della tabella H (62) che subirà certamente qualche variazione rispetto ad esempio a quella sopra riportata, ma possiamo comunque ricavare un'indicazione di massima prossima all'effettivo valore.

Supponiamo che i contributi del collega nato nel 1962 da trasferire siano di circa 300.000€

Nel calcolo del rendimento “ad oggi” viene preso il coefficiente più vicino all’età dell’associato, cioè quello dei 57 anni.

Rendimento pensionistico (oggi) = $300.000 \times 4,316\%$ (Ct a 57 anni) = 12.948

Se considerassimo invece il coefficiente relativo ai 66 anni (per andare in pensione di vecchiaia unificata ordinaria) avremmo il seguente importo:

Rendimento pensionistico (a 66 anni) = $300.000 \times 5,744\%$ (Ct a 66 anni) = 17.232

Va inoltre considerato che il montante contributivo ogni anno , in Inarcassa, è rivalutato ALMENO del 1,5%.

Conclusione:

La variabilità dei coefficienti di trasformazione ogni anno è minima, pur non essendo un valore preciso e definito, ritengo che il rendimento sopra calcolato possa essere abbastanza vicino a quello effettivo da poter essere preso come paragone nella scelta tra i due metodi.



CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Protocollo: **Inarcassa.0407620.27-04-2016**
Raccomandata AR

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Passivo

da oltre rete risposta Matr. - RE. 13.2.478021

342416/13.2.478021

Dott. Ing.



Oggetto: prospetto di ricongiunzione dei periodi assicurativi costituiti presso altra gestione previdenziale (Legge 05-03-1990, n. 45) - domanda del 10-02-2015.

Gentile Ingegnere,

in riferimento alla richiesta in oggetto trasmettiamo i prospetti indicativi del rendimento teorico e dell'onere (che nel Suo caso è pari a zero), l'ammontare dei contributi versati nelle gestioni previdenziali presso cui è stato iscritto, comprensivo degli interessi maturati alla data della domanda, nonché il modulo di accettazione.

Ai sensi del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni Le ricordiamo che ha la possibilità di scegliere **anche per i periodi anteriori al 2013 il metodo contributivo** in alternativa alla ricongiunzione retributiva, in tal caso l'anzianità ricongiunta sarà imputata ai fini previdenziali interamente sulla quota contributiva di pensione.

- PROSPETTO ALLEGATO A) - applicazione metodo retributivo ai periodi di ricongiunzione fino al 31.12.2012 e metodo contributivo ai periodi di ricongiunzione successivi all'1.1.2013
- PROSPETTO ALLEGATO B) - applicazione metodo contributivo anche ai periodi anteriori al 2013.

Le precisiamo che i parametri di calcolo di questi prospetti sono attestati alla data della Sua domanda di ricongiunzione e il reale rendimento pensionistico, che potrà essere determinato soltanto al momento dell'effettivo pensionamento, potrebbe quindi essere diverso soprattutto se il pensionamento avverrà dopo molti anni o in presenza di redditi inferiori ai valori minimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.inarcassa.it nella sezione dedicata alla ricongiunzione.

La invitiamo ad inviare, **entro 60 giorni dalla ricezione della presente, l'accettazione o meno della proposta** compilando l'allegato indicando la tipologia di calcolo. In caso di conferma procederemo all'istruttoria con notifica del provvedimento definitivo di ricongiunzione. Il provvedimento riguarderà la totalità dei periodi assicurativi costituiti presso le altre gestioni previdenziali in quanto non è possibile richiedere la ricongiunzione parziale.

Per la sola ricongiunzione retributiva (periodi fino al 31/12/2012) Le precisiamo che:

- l'anzianità di ricongiunzione dei periodi fino al 31/12/2012 si perfeziona con l'accettazione in caso di ricongiunzione ad onere zero;
- l'anzianità di ricongiunzione dei periodi successivi al 31/12/2012 si perfeziona con l'effettivo trasferimento del montante contributivo da parte dell'altro ente.

Per la sola ricongiunzione contributiva le precisiamo che:

Via Salaria, 229 - 00199 Roma - tel. 06.832741 - fax 06.83274211 - PEC: protocollo@pec.inarcassa.org
C. F. 80122170584 - per informazioni: tel. 02.91979700 - www.inarcassa.it


1

- è gratuita e si perfeziona con l'accettazione della proposta;
- comporta il calcolo contributivo del trattamento previdenziale, anche per periodi antecedenti all'01/01/2013;
- ai fini previdenziali si perfeziona con l'effettivo trasferimento del montante contributivo, maggiorato degli interessi, da parte dell'altro ente previdenziale. Di conseguenza, nei casi in cui la ricongiunzione è necessaria alla maturazione del diritto a pensione, il trattamento pensionistico potrà essere liquidato solo successivamente all'avvenuto trasferimento del montante contributivo. Nei casi in cui, invece, l'anzianità Inarcassa sia sufficiente a maturare il diritto a pensione, si procederà all'immediata liquidazione del trattamento previdenziale con successivo ricalcolo dopo l'effettivo trasferimento del montante contributivo;
- i contributi trasferiti dagli altri enti sono capitalizzati ad un tasso di interesse del 4,5% annuo.

Per chiarimenti contatti il Call Center Inarcassa 02.91.97.97.00 - dal lunedì al venerdì - dalle ore 9 alle ore 20, oppure invii una mail attraverso "Inarcassa Risponde" sul nostro sito www.inarcassa.it.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)



In allegato:

- Prospetto di Riepilogo
- Allegato A) Prospetto indicativo
- Allegato B) Prospetto indicativo
- Modulo accettazione

NOTA BENE:

La **totalizzazione** e la **ricongiunzione** sono istituti diversi e **alternativi**. Con la ricongiunzione si opera il trasferimento materiale della contribuzione da uno o più enti previdenziali verso Inarcassa. Con la totalizzazione invece ogni ente rimane titolare della propria contribuzione, che non viene trasferita. L'accettazione della domanda di ricongiunzione rende non più effettuabile la totalizzazione.

Per le domande di ricongiunzione presentate dopo il 03-03-2006, (data di entrata in vigore del decreto 42/2006) la totalizzazione viene preclusa al momento in cui l'interessato accetta la proposta di ricongiunzione. L'accettazione è determinata dal pagamento delle prime tre rate o dell'onere totale oppure dall'accettazione espressa nei casi in cui non sia necessario alcun versamento poiché ciò rende la ricongiunzione irrinunciabile (art. 4, comma 3, L.45/90).

Riferimento: 342416/13.2438021

PROSPETTO DI RIEPILOGO DELLA RICONGIUNZIONE
(elaborazione del 27-04-2016)

Dott. Ing.

Nato il 29-06-1962

Matricola n.:

Data Domanda: 10-02-2015

Età alla Data Domanda (anni - mesi): 52 - 7.

	Anni	Giorni
Anzianità Inarcassa alla domanda	8	145
Anzianità utile a ricongiunzione	16	283
di cui:		
Ante 01-01-2013	16	283
Post 31-12-2012	0	0
ANZIANITA' COMPLESSIVA (dopo ricongiunzione)	25	68

PROSPETTO ALLEGATO A (retributivo fino al 2012 - contributivo dal 2013)

RENDIMENTO TEORICO ANNUO LORDO DELLA RICONGIUNZIONE ALLA DATA DELLA DOMANDA(*)	->	16.013,49
ONERE DELLA RICONGIUNZIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE	->	0,00

PROSPETTO ALLEGATO B (metodo contributivo)

RENDIMENTO TEORICO ANNUO LORDO DELLA RICONGIUNZIONE ALLA DATA DELLA DOMANDA(*)	->	12.801,03
ONERE DELLA RICONGIUNZIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE	->	0,00

I rendimenti indicati indicano di quanto aumenterebbe la tua pensione con la ricongiunzione

(*) **NOTA BENE.** Il risultato di tale simulazione non ha valore certificativo, né tanto meno può generare nei confronti di Inarcassa diritti o aspettative giuridiche, con particolare riferimento all'importo della pensione futura. I parametri di calcolo sono infatti attestati alla data di domanda di ricongiunzione (media dei redditi, montante contributivo, coefficiente di

Via Salaria, 229 - 00199 Roma - tel. 06.832741 - fax 06.83274211 - PEC: protocollo@pec.inarcassa.org
C. F. 80122170584 - per informazioni: tel. 02.91979700 - www.inarcassa.it

3

trasformazione) e il reale aumento pensionistico sarà calcolato solo al momento del raggiungimento dell'effettivo pensionamento.

ALLEGATO A
PROSPETTO INDICATIVO
Retributivo fino al 2012 - Contributivo dal 2013
(elaborazione del 27-04-2016)

SEZIONE RELATIVA AI PERIODI RICONGIUNTI ANTE 01-01-2013

Rendimento teorico annuo lordo pensionistico della ricongiunzione alla data della domanda (RP) -> **16.013,49**

NOTA BENE. Il risultato di tale simulazione non ha valore certificativo, né tanto meno può generare nei confronti di Inarcassa diritti o aspettative giuridiche, con particolare riferimento all'importo della pensione futura. I parametri di calcolo sono infatti attestati alla data di domanda di ricongiunzione (media dei redditi, montante contributivo, coefficiente di trasformazione) e il reale aumento pensionistico sarà calcolato solo al momento del raggiungimento dell'effettivo pensionamento. I valori esposti hanno esclusivamente lo scopo di determinare la riserva matematica utile ai fini del calcolo dell'onere di ricongiunzione.

Calcolo della riserva matematica (*)

- Et� del richiedente alla domanda	53	
- Anzianit� comprensiva dei periodi ricongiunti	25	
- Quota (Et� + Anzianit�)	78	
- Coefficiente tabellare (C)	15,6940 (Tabella A)	
- Riserva Matematica = (RP x C) (16.013,49 x 15,6940)	->	251.316,00
- Ammontare contributi versati con interessi maturati alla data della domanda per periodi ante 01-01-2013	->	294.547,40
- Onere di ricongiunzione per periodi ante 01-01-2013	->	0,00

(*) Vengono effettuati arrotondamenti per la sola individuazione del coefficiente di calcolo della Tabella A.

Riferimento: 342416/13.2.435921

**ALLEGATO B
PROSPETTO INDICATIVO
Metodo contributivo
(elaborazione del 27-04-2016)**

Rendimento teorico annuo lordo pensionistico della ricongiunzione alla data della domanda (RP)	->	12.801,03
Ammontare contributi versati con interessi maturati alla data della domanda	->	294.547,40
ONERE DELLA RICONGIUNZIONE	->	0,00

Utilizzato il coefficiente di trasformazione più prossimo, cioè quello per i 57 anni

NOTA BENE. Il risultato di tale simulazione non ha valore certificativo, né tanto meno può generare nei confronti di Inarcassa diritti o aspettative giuridiche, con particolare riferimento all'importo della pensione futura. I parametri di calcolo sono infatti attestati alla data di domanda di ricongiunzione (media dei redditi, montante contributivo, coefficiente di trasformazione) e il reale aumento pensionistico sarà calcolato solo al momento del raggiungimento dell'effettivo pensionamento.

TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con carriere discontinue hanno spesso accreditati contributi in gestioni previdenziali differenti, conseguenza della frammentazione dei periodi lavorativi.

Per valorizzare tali periodi il Decreto Legislativo 42/2006 consente ai lavoratori di utilizzare la totalizzazione nazionale per unificare tali periodi, se non coincidenti, in modo gratuito ed ottenere l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale.

La TOTALIZZAZIONE, ha il VANTAGGIO di interessare praticamente tutte le casse, comprese quelle dei liberi professionisti e permette, inoltre, di sommare i contributi della GESTIONE SEPARATA Inps che altrimenti non può essere ricongiunta.

SVANTAGGIO: FINESTRA 18 E 21 MESI

La totalizzazione è completamente gratuita.

La totalizzazione costituisce una alternativa alla **ricongiunzione**.

Infatti, l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 42/2006 prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi e l'esercizio della totalizzazione, relativamente a tutte le domande presentate dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto (3 marzo 2006).

In questo caso, non è possibile esercitare il diritto alla totalizzazione in presenza di accettazione della domanda di ricongiunzione qualora l'interessato abbia già provveduto al pagamento dell'onere (in un'unica soluzione) o al pagamento delle prime tre rate (nei casi di rateizzazione dell'onere di ricongiunzione).

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi: non è possibile infatti la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali (es.: non si può chiedere di cumulare i periodi di due gestioni previdenziali – INARCASSA e INPS- se l'assicurato ha versato i contributi anche alla Cassa Geometri) sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione (es.: non si può chiedere di cumulare sei anni di contribuzione INPS se risulta un periodo contributivo di dieci anni presso tale gestione).

I REQUISITI

L'assicurato può chiedere la pensione con totalizzazione se risulta in possesso dei seguenti requisiti:

1. non essere titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto (la totalizzazione è stata estesa anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto a pensione in una delle gestioni previdenziali);
2. poter vantare almeno una contribuzione presso ogni gestione previdenziale. **A decorrere dal 01/01/2012 sono totalizzabili anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (art. 24, c. 19, DI. 201/2011, convertito in L. 214/2011).**

Il requisito è determinato dalla somma dei periodi di iscrizione e contribuzione **non sovrapposti** che risultano in tutte le gestioni previdenziali interessate.

Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda, la quale promuoverà poi il relativo procedimento.

LE PENSIONI

Le prestazioni conseguibili mediante la totalizzazione sono:

• Pensione di vecchiaia

la decorrenza è differita di 18 mesi rispetto la data di maturazione dei requisiti (età e anzianità), come risulta nella tabella che segue (art. 12, c. 3, D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010).

Requisito anagrafico	Età	Anzianità	Finestra *	Età alla Decorrenza
2016**	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2017	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2018	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2019	66 anni	20 anni	18 mesi	67 anni e 6 mesi
2020	66 anni	20 anni	18 mesi	67 anni e 6 mesi

(*) Se la domanda è presentata dopo, è possibile richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo.

(**) Adeguamento di 4 mesi per effetto del D.M. 16 dicembre 2014

• Pensione di anzianità

La decorrenza del trattamento è differita come indicato nella tabella che segue (art. 12, comma 2, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 18, comma 22-tre. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111/2011)

Anno maturazione	Anzianità	Finestra *	Decorrenza
2016**	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2017	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2018	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2019	41 anni	21 mesi	42 anni e 9 mesi
2020	41 anni	21 mesi	42 anni e 9 mesi

(*) Se la domanda o la cancellazione dall'albo professionale è successiva alla finestra, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla domanda (o dalla cancellazione dall'albo se quest'ultima è successiva alla domanda).

(**) Adeguamento di 4 mesi per effetto del D.M. 16 dicembre 2014

● **Pensione di inabilità**

Con i requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell'evento inabilitante (per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima e l'iscrizione al momento della domanda, salvo l'ipotesi di infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

● **Pensione indiretta ai superstiti**

Con i requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso (per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva minima e l'iscrizione al momento del decesso). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

LA DOMANDA

La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile con domanda dell'interessato all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione.

La **domanda di pensione in totalizzazione** può essere trasmessa dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (IOL)** - nella sezione "**Domande e certificati > Domande**" - a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti.

La domanda dovrà contenere le indicazioni relative a tutti gli Enti presso i quali il lavoratore è stato iscritto. Ciò in quanto l'Ente previdenziale che riceve la domanda (c.d. "Ente istruttore") dovrà poi avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri Enti relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l'Ente istruttore verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

COME SI CALCOLA

La misura del trattamento pensionistico in totalizzazione è determinata con un sistema di calcolo misto (parte contributivo e parte retributivo), ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 42/2006 [[apri formula di calcolo](#)].

Unica eccezione è qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione i requisiti minimi per il diritto ad autonoma pensione: in tal caso la pro quota viene calcolata con il sistema di calcolo previsto dalla normativa in vigore presso la singola gestione.

LA LIQUIDAZIONE

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione: le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, calcolano la misura del trattamento, in proporzione all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato in ciascuna di esse (ar. 4 D.Lgs. 42/2006).

Il pagamento della pensione da totalizzazione è effettuato dall'INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro Ente previdenziale), ma l'onere rimane a carico delle singole Gestioni in relazione alle rispettive quote.

CUMULO

Consente **di cumulare i periodi assicurativi accreditati** presso differenti gestioni, senza oneri a carico del lavoratore, per il riconoscimento di **un'unica pensione** da liquidarsi **secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo** e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento

Dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria

- lavoratori dipendenti,
 - autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri)
 - iscritti alla gestione separata Inps,
- iscritti alle **cashe professionali** (quindi anche INARCASSA).
 - il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi **non coincidenti** accreditati presso le diverse gestioni purchè gli assicurati non risultino **già titolari di un trattamento pensionistico** diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso (comprese le cashe professionali).
 - Dal 1° gennaio 2017, il cumulo è ammesso anche qualora si abbiano requisiti per un trattamento **pensionistico autonomo** in una delle cashe coinvolte nel cumulo
 - il cumulo può essere utilizzato per liquidare una pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica.

(es. uomo di 62 anni che ha svolto 25 anni di lavoro dipendente nel settore pubblico ed altri 18 anni alle dipendenze di un datore privato. Periodi tutti non coincidenti da un punto di vista temporale.

dal **1° gennaio 2017** può sommare tali periodi (25+18=43) ed andare in pensione dato che ha raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione anticipata.

- il cumulo consente, inoltre, la liquidazione della pensione di inabilità e di una pensione indiretta mentre non prevede la possibilità di conseguire l'assegno ordinario di invalidità
- L'importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le **regole di calcolo previste da ciascun ordinamento** e sulla base delle rispettive retribuzioni.

Le regole di Inarcassa

- A) Professionista iscritto ad Inarcassa in un periodo successivo al 31/12/2012: sistema di calcolo contributivo
- B) Professionista iscritto ad Inarcassa in un periodo antecedente il 31/12/2012

- B1) se anzianità contributiva inferiore a quella prevista dalla tabella I del RGP 2012 (oggi 32 anni e 6 mesi) calcolo contributivo
 B2) se anzianità contributiva maggiore o uguale a quella prevista dalla tabella I del RGP 2012 (oggi 32 anni e 6 mesi) calcolo con pro rata

LE PENSIONI IN REGIME DI CUMULO

Le prestazioni conseguibili mediante il cumulo contributivo sono:

● **Pensione di vecchiaia**

Si consegue al perfezionamento dei requisiti di **età e anzianità contributiva più elevati** tra quelli previsti da tutte le gestioni interessate al cumulo, nonché gli **ulteriori requisiti**, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro, ove prevista).

Per gli iscritti ad Inarcassa i requisiti sono quelli previsti dalla Tabella I del Regolamento Generale di Previdenza. A decorrere dal **1° gennaio 2019** per gli iscritti ad Inarcassa occorrono **66 anni e 3 mesi di età** e **33 anni di iscrizione e contribuzione**.

Tali requisiti vanno confrontati con quelli delle gestioni del sistema pubblico dell'Inps e degli altri enti interessati per stabilire l'età di accesso al pensionamento.

Nel sistema pubblico i requisiti sono differenziati per sesso e categoria lavorativa (vedi pensione di vecchiaia Inps).

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

● **Pensione anticipata**

Dal **1° gennaio 2019** la pensione anticipata si consegue al perfezionamento di una anzianità contributiva minima di **42 anni e 10 mesi per gli uomini** e **41 anni e 10 mesi per le donne**, con una finestra di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (art.15 D.L.28/01/2019 n.4) per la decorrenza. Ciò vale a prescindere dall'età anagrafica, nonché dagli **ulteriori requisiti**, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro o la cancellazione dall'albo professionale ove prevista). Inarcassa per la pensione anticipata in cumulo non prevede la cancellazione dall'albo professionale.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo alla effettiva maturazione del diritto (requisito anzianità+finestra). Se la domanda è successiva alla finestra di tre mesi la data di domanda viene assunta come data maturazione del diritto.

● **Pensione di inabilità**

Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell'evento inabilitante (per Inarcassa occorrono 2 anni di anzianità contributiva minima e l'iscrizione al momento della domanda; si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

● **Pensione indiretta**

Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso (per Inarcassa occorrono almeno due anni di anzianità contributiva minima ma si prescinde dall'anzianità minima quando il decesso è causato da infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

La pensione indiretta spetta al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile ed ai figli, legittimi o equiparati, minorenni (ai figli minori sono equiparati i maggiorenni studenti entro il 21° anno di età, se iscritti a scuola media superiore, ovvero 26° anno di età se iscritti a corsi universitario) o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

Non sono erogabili in regime di cumulo le pensioni di invalidità.

LA DOMANDA

Il cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda dell'interessato all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione.

L'associato iscritto può **presentare domanda ad Inarcassa** a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti, dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (iOL)**- nella sezione "**Domande e certificati > Domande**".

La domanda dovrà contenere le indicazioni relative a tutti gli Enti presso i quali il professionista è stato iscritto. Inarcassa (che diventa in questo caso "Ente istruttore" in quanto che riceve la domanda) avvia il procedimento contattando gli Enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri Enti relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, Inarcassa verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

COME SI CALCOLA

L'importo della pensione è composto dalla somma dei pro-quota calcolate dagli enti interessati. Ciascuna gestione determinerà il trattamento di propria competenza in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e contribuzione secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

Ai fini della misura della pensione sono utili anche i periodi assicurativi coincidenti con altre gestioni previdenziali.

La quota della pensione Inarcassa è determinata:

- con il sistema di **calcolo pro-rata** se il professionista ha maturato presso Inarcassa una anzianità contributiva maggiore o uguale a quello della **tabella I del Regolamento Generale di Previdenza**;
- con il sistema di **calcolo contributivo** per anzianità inferiori a quelle previste dalla Tabella I.

LA LIQUIDAZIONE

La pensione in cumulo costituisce un unico trattamento il cui pagamento è effettuato dall'INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro ente previdenziale), ma l'onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.

LAVORO ALL'ESTERO: Ricongiunzione, Riscatto o Totalizzazione estera

Ho lavorato per un periodo all'estero. Come posso utilizzare i contributi versati in tale Paese? Posso trasferirli in Inarcassa?

La Legge 45/90, che regola l'applicazione della RICONGIUNZIONE dei periodi assicurativi per i liberi professionisti, opera esclusivamente sul territorio italiano.

Per i contributi previdenziali versati all'estero, devo verificare l'esistenza di una convenzione tra l'INPS e la Gestione previdenziale estera nella quale avviene o è avvenuta la contribuzione, allo scopo di effettuare successivamente la ricongiunzione tra INPS ed Inarcassa.

Se ho una posizione INPS, devo verificare presso tale Istituto se normativamente c'è la possibilità di potervi trasferire la posizione previdenziale riferita al periodo di lavoro effettuato Paese Estero.

In caso di riscontro affermativo da parte di INPS ed espletato l'effettivo trasferimento, potrò presentare la domanda di ricongiunzione ad Inarcassa.

Nel caso di caso di riscontro negativo da parte di INPS, potrò utilizzare ai fini pensionistici i contributi maturati all'estero utilizzando il trattamento della TOTALIZZAZIONE ESTERA.

Nel caso in cui i periodi di lavoro dipendente all'estero non diano origine a pensione, non ricongiungibili in Italia, possono essere riscattati.[Questo il link del sito <http://www.inarcassa.it/site/home/prestazioni/riscatti.html>].

Approfondimento

In ambito internazionale la tutela previdenziale è disciplinata da appositi **regolamenti comunitari** e da **accordi** o **convenzioni bilaterali** tra i vari Stati.

I periodi di lavoro maturati nei diversi Stati in ambito UE (Reg. Cee 1408/71 – Reg. Ce 883/2004), sono valorizzati ai fini pensionistici mediante l'istituto della **totalizzazione europea** che consente all'assicurato di cumulare questi periodi al fine di maturare il diritto a pensione, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali. La totalizzazione non prevede oneri a carico dell'assicurato e non comporta il trasferimento dei contributi da un Paese ad un altro.

La contribuzione estera viene presa in considerazione per verificare i requisiti richiesti per il diritto, come se fosse contribuzione versata in Italia.

L'importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati presso Inarcassa, secondo il sistema di calcolo definito "pro-rata".

Esempio: *se hai lavorato 10 anni in Germania e ora da 30 anni sei iscritto ad Inarcassa, raggiunti i requisiti minimi in ogni gestione tenendo conto di una anzianità di 40 anni (30+10) avrai diritto alla pensione secondo le regole di ciascun ente: in Inarcassa riceverai i 30/40 dell'importo calcolato e dall'ente tedesco i 10/40 dell'importo calcolato secondo le loro regole.*

Requisiti

L'assicurato può chiedere la pensione con totalizzazione europea se risulta in possesso dei seguenti requisiti:

1. Poter vantare **periodi di iscrizione e contribuzione** non sovrapposti maturati nei vari Stati;
2. Poter vantare un **periodo di contribuzione obbligatoria, figurativa** (servizio militare, disoccupazione, ecc.), da **riscatto** e da **contribuzione volontaria**.

Il diritto a pensione viene accertato in ciascun paese sommando i periodi contributivi (italiani ed esteri). Se la contribuzione di uno Stato è sufficiente per dar luogo autonomamente alla pensione, il lavoratore può ottenerla senza ricorrere alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in altro Stato. Ciò significa che è possibile che la totalizzazione non operi in un paese ed operi invece nel paese in cui sia necessaria per il conseguimento dei requisiti (totalizzazione unilaterale).

• Totalizzazione dei periodi in Paesi UE

La totalizzazione europea si applica a tutti i trattamenti pensionistici diretti e indiretti erogati dagli Stati membri in base alla normativa nazionale.

Gli iscritti ad Inarcassa possono cumulare i periodi lavorativi italiani ed esteri per il conseguimento dei seguenti trattamenti:

- **Pensione di vecchiaia unificata** anticipata, ordinaria e posticipata al raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento Generale di Previdenza (**Tab. I**);
- **Pensione di anzianità**, se applicabile in base alla disciplina transitoria;
- **Pensione contributiva**, se applicabile in base alla disciplina transitoria;
- Pensione di **invalidità** e di **inabilità**;
- **Pensione indiretta** e di **reversibilità ai superstiti**.

LA DOMANDA

La domanda di pensione in totalizzazione deve essere inoltrata dall'assicurato o dal superstite avente diritto all'Istituto competente dello Stato in cui risiede e di ultima iscrizione.

Gli ingegneri ed architetti possono inoltrare la domanda di pensione ad Inarcassa per la "**Totalizzazione europea**" dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (**iOL**)- nella sezione "Domande e certificati > Domande", avendo cura di indicare i periodi di lavoro prestati all'estero e il relativo istituto previdenziale di riferimento.

COME SI CALCOLA

Tutti i periodi esteri sono presi in considerazione esclusivamente ai fini dell'accertamento del diritto a pensione.

L'importo della prestazione è determinato (art. 52 Reg. CE n. 883/2004):

- secondo il metodo ordinario, se sono soddisfatte le condizioni minime previste dalla normativa nazionale (**pensione autonoma**);
- secondo il metodo del **pro-rata** se non sono soddisfatte le condizioni minime previste dalla normativa nazionale. In tal caso ciascuno degli Stati interessati determina l'importo della prestazione a proprio carico in misura proporzionale ai periodi di assicurazione fatti valere ai sensi della propria legislazione (Esaurienti dettagli sono stati forniti dall'INPS con circolare n. 88 del 2/7/2010).

• Totalizzazione Internazionale (Paesi Extra Ue)

La "Totalizzazione internazionale", può essere attuata solo se i rispettivi Stati hanno sottoscritto Accordi internazionali in materia di previdenza e sicurezza sociale. Queste convenzioni non si applicano ai liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, ma soltanto ai lavoratori dipendenti e autonomi assicurati presso la gestione pubblica dell'Inps.

Di conseguenza per totalizzare periodi di iscrizione e contribuzione maturati negli Stati "extra-UE" è necessario avere una posizione aperta presso l'Inps.

Nella tabella qui di seguito sono elencati tutti gli Stati ed è possibile consultare le relative convenzioni sul sito dell'Inps.

STATI E CONVENZIONI BILATERALI DI SICUREZZA SOCIALE

<i>Argentina</i>	<i>Repubblica di Capo verde</i>
<i>Australia</i>	<i>Repubblica di Corea</i>
<i>Brasile</i>	<i>Repubblica di San Marino</i>
<i>Canada e Quebec</i>	<i>Santa Sede</i>
<i>Paesi dell'ex-Jugoslavia*</i>	<i>Tunisia</i>
<i>Israele</i>	<i>Turchia</i>
<i>Isole del Canale e Isola di Man</i>	<i>U.S.A (Stati Uniti d'America)</i>
<i>Messico</i>	<i>Uruguay</i>
<i>Principato di Monaco</i>	<i>Venezuela</i>

* I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono i seguenti

- *Repubblica di Bosnia-Erzegovina*
- *Repubblica del Kosovo*
- *Repubblica di Macedonia*
- *Repubblica di Montenegro*
- *Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)*

● Il riscatto del lavoro all'estero

I periodi in di lavoro svolti nei paesi privi di convenzioni bilaterali e che non danno origine a pensione all'estero, potranno essere riscattati (art. 7.3 Statuto Inarcassa)

Legislazione applicabile agli Ingegneri e/o Architetti liberi professionisti che svolgono la propria attività esclusivamente in uno stato membro dell'U.E.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 11.3.a) del Regolamento (CE) n. 883/2004, un libero professionista Ingegnere o Architetto che esercita in modo esclusivo l'attività lavorativa in un Paese dell'Unione Europea dovrà essere assoggettato unicamente alla legislazione previdenziale di tale Paese (lex loci laboris).

Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto, al fine di essere **esonerati dall'obbligo contributivo ad Inarcassa**, dovrà essere presentata una certificazione attestante il versamento contributivo rilasciata dalla competente istituzione dello Stato membro nel quale il professionista svolge tale attività in modo esclusivo. In caso di svolgimento di attività professionale in modo esclusivo in Italia, Inarcassa provvederà al rilascio di analoga certificazione attestante l'adempimento degli obblighi contributivi (rif. RGP 2012).

Legislazione applicabile agli Ingegneri e/o Architetti liberi professionisti che svolgono la propria attività professionale in due o più Stati membri dell'U.E.

Agli ingegneri e architetti che si spostano all'interno dell'Unione Europea, per lo svolgimento di attività professionale (lavoro contemporaneo) in più Paesi, è garantita la copertura previdenziale ed assistenziale ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza sociale contenute nel Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Regolamento applicativo (CE) n. 987/2009.

Tali disposizioni comunitarie prevedono che, se il professionista svolge l'attività professionale in più di uno Stato membro e risiede nello Stato dove svolge una parte sostanziale della sua attività, è soggetto alle leggi dello Stato in cui ha la residenza (art. 13.2.a); se lo Stato di residenza non corrisponde allo Stato membro in cui il professionista esercita una parte sostanziale della sua attività, si applicano le leggi dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi di tali attività (art.13.2.b).

In tali casi, al fine di essere esonerato dal versamento dei contributi previdenziali in uno degli Stati membri si dovrà avvalere del modello A1:

- **Modello A1 rilasciato da Inarcassa:** serve ad ottenere l'esonero del pagamento contributivo all'estero - qualora al professionista sia applicabile la legislazione italiana - e dovrà essere **consegnato alle autorità competenti** dell'altro Stato membro dell'U.E. A tal fine il libero professionista dovrà farne richiesta a Inarcassa tramite l'apposito modello di domanda (disponibile anche nella sezione documenti utili qui a destra).
- **Modello A1 rilasciato dall'Istituzione di previdenza di altro Stato membro:** va **consegnato ad Inarcassa** ed esonera il professionista dal versamento contributivo in Italia, certificando l'assoggettamento alla legislazione previdenziale ed ai relativi obblighi in altro Stato membro dell'U.E.

Differenze tra Ricongiunzione e Totalizzazione o Cumulo

La ricongiunzione consente di “unificare” i periodi contributivi maturati presso più gestioni al fine di conseguire un’unica pensione.

- I contributi versati sono materialmente trasferiti presso la gestione accertante
- Le norme per la determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico sono quelle previste dalla gestione accertante (per Inarcassa metodo pro-rata)

La totalizzazione e il cumulo permettono di sommare tutti i contributi non coincidenti (anche GS INPS)

- I contributi rimangono nelle gestioni originarie
- Ciascun ente calcola la propria quota (materialmente erogata da INPS)

Confronto tra: Cumulo , Totalizzazione , Ricongiunzione

	Cumulo <i>L. 228/2012 + Legge di bilancio 2017</i>	Totalizzazione		Ricongiunzione <i>L. 45/1990</i>
		italiana <i>d.lgs. 42/2006</i>	europea <i>Reg. CEE 1408/71</i>	
Onerosità	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Oneroso (in genere)
Requisiti	Requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate	Pensione di Vecchiaia: età: 66a anz. 20a Pensione di Anzianità: anz. 41a	Requisiti di ciascun Paese <i>(ogni Stato accerta il diritto a pensione sommando i periodi contributivi nazionali e esteri)</i>	Requisiti dell'ultima gestione previdenziale
Decorrenza Pensione	No finestre	Finestre: Pen. vecchiaia: 18 mesi Pen. anzianità: 21 mesi	Normativa di ciascun Paese	No finestre
Determinazione della pensione	“le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati”		L'Ente previdenziale di ogni Stato determina il trattamento pro quota in rapporto ai contributi accreditati	pensione erogata per intero dall'ultima gestione
Metodo di calcolo	“secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento”	contributivo tendente al retributivo nelle Casse per anzianità elevate	metodo pro rata regole di calcolo previste dall'Ente previdenziale di ogni Stato	metodo dell'ultima gestione previdenziale

Ogni quota di pensione è determinata mediante i criteri di calcolo relativi alla corrispondente quota di anzianità maturata: ad es. Inps: retributivo per anzianità ante 1996